

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE

Il giorno 08 del mese di giugno dell'anno 2020, in teleconferenza, si sono incontrati:

- L'azienda Sicuritalia IVRI S.p.A. (C.F./P.I. 07897711003), rappresentata dal Dott. Andrea Anghileri;

e

- Filcams CGIL, rappresentata da Sandro Pagaria;

- Fisascat CISL, rappresentata da Aurora Blanca;

- UILTuCS, rappresentata da Stefano Franzoni;

PREMESSO CHE

- a. In data 30.3.2020 veniva sottoscritto, fra le odierne Parti menzionate, accordo per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. 18/2020 e relativi alla c.d. "emergenza Covid-19".
- b. In seguito all'entrata in vigore del c.d. "D.L. Rilancio" (D.L. 19.5.2020, n. 34) veniva consentito di incrementare il periodo di integrazione salariale di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Inoltre, veniva altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
- c. Le Parti hanno nuovamente esaminato la situazione aziendale, constatando entrambe la persistenza delle condizioni che avevano determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta (ed in alcuni casi la cessazione totale dei servizi) in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- d. Le predette conseguenze economiche negative determinano la prosecuzione della riduzione/sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto complessivo 3.6.2020 – 31.8.2020, nelle aree territoriali e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

Tutto ciò premesso, richiamandosi all'accordo del giorno 30.3.2020, quivi da intendersi per integralmente ritrascritto, le Parti in epigrafe concordemente convengono di incrementare il periodo di integrazione salariale per un periodo massimo di 9 settimane complessive di cui 5 da ricomprendersi nel periodo 3.6.2020 – 31.8.2020 e 4 (eventuali e previo nuovo confronto e accordo sindacale) da ricomprendersi nel periodo 1.9.2020 – 31.10.2020 o antecedente qualora disposizioni normative lo dovessero consentire.

A tal fine le Parti convengono che:

1. La Società presenterà domanda di prosecuzione dei trattamenti relativi alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dalle norme.
2. Le Parti reciprocamente concordano che anche la richiesta di prosecuzione di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria sia determinata in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle

posizioni fungibili, dal giorno 3.6.2020 al giorno 31.8.2020 inclusi per n. 6.843 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 21.969 per il personale operante nei diversi ambiti territoriali indicati nell'Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione in CIGD avverrà su base verticale per giornate intere, o multipli di giornate intere, salvo comprovate esigenze tecniche e organizzative.

3. Le parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIGD si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019. Resta inteso che i calendari ferie già programmati sono confermati.
4. L'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle aree territoriali interessate a tale eventualità i lavoratori sottoposti ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'accordo del 30.3.2020 e della presente proroga.
5. Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento anticipato da parte dell'Azienda alle normali scadenze, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS. Il tutto come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020 così come convertito nella L. 27/2020, co. 6bis, modificata dal D.L. 34/2020 (c.d. "D.L. Rilancio"). Qualora, invece, per cause non dipendenti dalla volontà aziendale ivi comprese eventuali successive disposizioni istituzionali, non si rendesse possibile procedere all'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, così come previsto dal comma precedente, si procederà attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
6. Qualora non fosse possibile l'anticipo diretto dell'ammortizzatore da parte dell'Azienda (punto 5. di cui sopra), l'impresa anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile per il periodo di ricorso alla CIGD; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, l'impresa accoglierà positivamente, compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, le richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati sempre nel periodo di CIGD.
7. Le Parti continueranno a gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori; in tale occasione sarà fornito il dato di effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale con evidenza del suo dettaglio.



8. Le Parti infine concordano che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

L.C.S.

Sicurezza IVRI/PA

Filcams CGIL

Fisascat CISL

UILTuCS